



DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE  
SETTORE ENERGIA MERCATO E UTILITIES

Roma, 5/11/2018

**Spett.<sup>le</sup> Autorità di Regolazione per Energia Reti  
ed Ambiente  
Direzione Mercati Retail e tutele dei  
consumatori**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**Pc. Autorità Garante Concorrenza e Mercato  
Direzione Energia e Industria di Base  
protocollo.agcm@pec.agcm.it**

**Piazza Verdi 6/A- 00198 Roma**

e.mail: [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it)

**OGGETTO : Osservazioni Confartigianato ai documenti per la  
consultazione 16/2018/R/GAS : Ottemperanza alla  
sentenza del consiglio di stato 4825/2016, di  
annullamento della deliberazione arg/gas 89/10 -  
orientamenti relativi alle modalità di regolazione delle  
partite economiche tra venditori e clienti finali**

Vogliate trovare qui di seguito il contributo di Confartigianato alla consultazione in oggetto.

In considerazione dell'importanza del tema ed alla luce dell'importante ciclo di Audizioni che si stanno svolgendo in sede parlamentare e che riguardano anche la relazione tra socializzazione e sviluppo dei mercati energetici nella prospettiva del superamento delle tutele di prezzi, è opportuno ad avviso di Confartigianato, un supplemento di approfondimento e confronto con le Associazioni rappresentative dei clienti finali domestici e non domestici gas.

Nell'auspicio che ARERA voglia accogliere tale richiesta e sospendere eventuali deliberazioni nelle more di tale confronto, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

IL DIRETTORE  
Bruno Panieri

La consultazione in oggetto scaturisce dalla necessità di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016 in cui sono state annullate le deliberazioni dell'Autorità che in hanno portato all'applicazione del coefficiente k nella determinazione del costo della materia prima gas per il biennio 2010- 2012 applicato ai clienti serviti in tutela.

Il Consiglio di Stato nella soprarichiamata decisione ha statuito che “le conseguenze applicative delle deliberazioni assunte dall'Autorità hanno inciso negativamente, nei confronti dell'impresa che può essere ragionevolmente considerata il maggior operatore di settore (tra le parti private in causa), in misura praticamente doppia rispetto ai vantaggi che la stessa si è autonomamente procurata secondo logica di mercato ed in funzione della variabilità e variazione di alcuni suoi fattori (andamento dei prezzi e delle condizioni contrattuali rilevabili nei suoi mercati di approvvigionamento)”.

A seguito di questa sentenza il coefficiente K è stato ricalcolato dall'Autorità ; la differenza tra quanto già versato dai clienti serviti in tutela nel biennio 10-12 e quanto questi avrebbero dovuto corrispondere ai venditori interessati per effetto della rideterminazione del coefficiente k operata dall'Autorità, è stimabile in circa 273 milioni di euro.

Tale somma è dovuta dai clienti domestici e non domestici serviti in quel biennio in tutela. L'Autorità stima il differenziale a carico dei clienti domestici in un debito pari a 23 euro mentre per i clienti non domestici il 55% dei quali mediamente erano serviti in tutela, la stima riguarda solo la tipologia di cliente con un consumo annuo di 50.000 Smc, ed ammonta a 720 euro.

Tuttavia, nel periodo Ottobre 2010- settembre 2011 avevano diritto alla tutela individuale anche i clienti non domestici con consumi inferiori a 200.000 smc, relativamente ai quali il DCO non fornisce stime né in termini di impatto né in termini di numerosità di punti di riconsegna. Si tratta, ad avviso di Confartigianato, di un elemento che sarebbe stato importante per effettuare le valutazioni di impatto delle proposte messe in consultazione nel DCO, rispetto al quale sarebbe auspicabile, avere delle integrazioni.

Al fine di recuperare i corrispettivi dovuti per la materia prima da parte di quei clienti finali non più in fornitura con l'esercente la tutela Gas, ARERA nel DCO in oggetto propone una soluzione alternativa :

- 1) Un meccanismo in cui i venditori, non in stato di fallimento, dovrebbero presentare un'istanza alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, relativa ai crediti dei clienti cessati, vantati e non riscossi da almeno 12 mesi dalla scadenza della fattura, il cui livello sarebbe “determinato secondo criteri analoghi a quelli di altri meccanismi simili previsti” dalla regolazione vigente.
- 2) L'istituzione di una componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione e misura da applicare alla tipologia di cliente che nel biennio in considerazione aveva diritto al servizio di tutela, a prescindere dall'effettiva fruizione da parte di tali soggetti del servizio di Tutela.

Occorre innanzitutto premettere che dal DCO in oggetto non emergono le modalità attraverso le quali- relativamente alla proposta sub 1) – verrebbero reperite le risorse per soddisfare i crediti ammessi. Il riferimento alla regolazione vigente potrebbe essere suggestivo di un rimando alla Delibera 50/2018 relativo agli oneri non riscossi dal distributore dai venditori falliti. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento dell'Autorità sul finanziamento del meccanismo di tale soluzione. E' evidente che per esprimere compiutamente una valutazione è necessario possedere tutti gli elementi che concorrono alla formazione della decisione.

Tuttavia, se la suesposta ricostruzione ed il collegamento con la Delibera 50/2018 fossero corretti, entrambi i meccanismi prevedrebbero un meccanismo di socializzazione dei costi che questa volta si riferirebbero alla materia prima entrando in maniera ultronea rispetto alle prerogative assegnate dalla legge 481/95 e con i limiti ai poteri di eterointegrazione dell'Autorità elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, nella sfera di autonomia delle parti. Si osserva inoltre che la scelta di limitare la socializzazione alla platea di clienti aventi le caratteristiche per essere serviti in tutela appare irrazionale : una piccola impresa avente diritto alla tutela che non ne ha usufruito si trova rispetto alla piccola impresa in tutela nella stessa situazione di estraneità contrattuale propria di tutti gli altri clienti finali non domestici con consumi superiori a 200.000 smc. I meccanismi di socializzazione sono tali se la distribuzione riguarda l'intero sistema e non solo una sua parte.

La fornitura di energia elettrica e gas è un rapporto di natura privatistica tra venditore e titolare della fornitura ed un meccanismo che richiede ad un soggetto estraneo a tale rapporto di sopportare un costo inerente alla materia prima, che rappresenta il cuore del sinallagma contrattuale, realizzerebbe un'ingerenza nei diritti soggettivi dei clienti finali non giustificabile in base ai principi civilistici del nostro ordinamento oltre che estranea alle finalità della legge 481/95.

L'eccezionalità delle ragioni alla base del ricalcolo postulano soluzioni all'interno del rapporto contrattuale che non penalizzino i clienti finali che hanno pagato al tempo quanto era stato chiesto loro e non hanno nessuna responsabilità. E' pertanto opportuno prevedere, all'interno di tale rapporto delle condizioni di rateizzazione di lunga durata che assorbano l'impatto e non turbino il mercato.

Se tuttavia l'Autorità dovesse ritenere che sia giusto prevedere quella che di fatto è una "sovvenzione" ai venditori, in tal caso riteniamo che le risorse economiche necessarie andrebbero reperite attraverso il ricorso ad una quota del contributo di funzionamento dell'Autorità e delle sanzioni comminate ai venditori.